



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Liceo Scientifico Statale "Gaspere Aselli"
Via Palestro, 31/a - 26100 Cremona (CR)
Telefono : **0372/22051** (Centralino)

e-mail: segreteria@liceoaselli.it; e-mail: crps01000v@istruzione.it
e-mail: crps01000v@pec.istruzione.it, Sito: www.liceoaselli.edu.it;

C. F. 80003260199



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2022 alle ore 14:30 nell'Ufficio di Presidenza del Liceo Scientifico "Aselli" di Cremona viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof. Alberto Ferrari

PARTE SINDACALE

RSU

Prof. Gaimari Luca
Tarantino Michele
Prof. Bolzoni Michele

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA del Liceo Aselli di Cremona, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1° luglio al 15 settembre, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
3. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne

comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando le componenti RSU a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
- tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
- la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

4. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato presso l'aula docenti nella sede centrale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. Analogamente le medesime dispongono di una bacheca sindacale sul sito ufficiale della scuola. Ogni documento deve pervenire agli uffici esclusivamente in forma digitale tramite posta elettronica (preferibilmente PEC) al fine di poter precisare gli autori e/o i latori, che se ne assumono la responsabilità.
3. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato presso la sede centrale,

concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL di comparto del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché il servizio di sportello per l'utenza esterna, per cui n. 1 unità di personale ausiliario, n. 1 unità di personale amministrativo e n.1 di personale tecnico saranno addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Nell'individuazione dei contingenti minimi, si terrà conto del numero di ore già fruite da ciascun dipendente (nell'ambito delle 10 ore annuali) dando la priorità al personale che ha partecipato di meno, salvo accordi tra il personale stesso, e, nel caso, a rotazione.

Art. 11 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Si conviene che in caso di sciopero del personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza di particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

- Svolgimento di qualsiasi tipo di esame e/o scrutini finali : n° 1 assistente amministrativo, n°1 assistente tecnico, n°1 collaboratore scolastico

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'Istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Il lavoro straordinario viene conteggiato a partire dalla prima mezz'ora; frazioni orarie eccedenti rispetto all'orario di lavoro, ma inferiori alla mezz'ora non vengono calcolate come straordinario, non possono essere sommate tra di loro e vengono depennate. L'effettuazione dello straordinario deve essere concesso dal D.S. come previsto dall'art.51, co.4 del CCNL 2006/2009, su richiesta del dipendente a seguito di direttive ricevute dal DSGA. Lo straordinario non autorizzato dal Dirigente Scolastico non può essere retribuito, né può essere oggetto di compensazione con riposi o con successive riduzioni di orario settimanale.
6. Per particolari attività il Dirigente, sentito il Dsga, può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2006-2209. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

7. Il ritardo in ingresso rispetto all'orario di lavoro deve essere considerato un'eccezionalità dovuta a motivi particolari da giustificare e non può essere assunto come atteggiamento sistematico. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. A condizione che sia ininfluente rispetto alle esigenze di servizio, è ammessa una flessibilità in ingresso di massimo quindici minuti, da recuperare al termine della stessa giornata di lavoro.

Art. 16 – Scambio d'ore

1. Ogni docente può chiedere lo scambio temporaneo delle ore di lezione con uno o più docenti della stessa classe o, in via eccezionale della stessa disciplina, per un massimo di 6 ore annue, a condizione che il monte ore annuo di ciascuna materia non sia modificato.
2. La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico per il tramite della segreteria scolastica con congruo anticipo rispetto alla fruizione dello scambio d'ore.

Art. 17 – Criteri per la fruizione di permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale docente ed ATA

Personale docente:

1. Fatta salva l'obbligatorietà della partecipazione alle attività di formazione interne come deliberate dal Collegio Docenti, la fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è concessa prioritariamente per attività di formazione ed aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti, coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa e connesse a:
 - a. Tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano pedagogico-didattico
 - b. Esigenze formative indicate nel PTOF, con particolare rilievo alla ridefinizione/costruzione dei curricoli e all'acquisizione di nuove tecnologie ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze
 - c. Processi di innovazione in atto
 - d. Attività concernenti la prevenzione dell'insuccesso scolastico e i fenomeni di dispersione scolastica
 - e. Incarichi svolti nell'Istituzione Scolastica in particolare sul tema della sicurezza
2. L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento può riguardare corsi promossi o organizzati da:
 - a. Amministrazione centrale e periferica
 - b. Soggetti qualificati e accreditati (Università degli Studi, Consorzi Universitari, Interuniversitari, Istituti pubblici di ricerca e l'INDIRE)
 - c. Rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione dal PTOF (anche organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori)
3. La domanda deve essere presentata con congruo anticipo al Dirigente Scolastico che, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività, rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego.
4. In rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico l'attestato di partecipazione e, ai fini della ricaduta didattica, a mettere a disposizione del Collegio il materiale acquisito nel corso di formazione o in mancanza di questo a stendere una relazione di sintesi da mettere a disposizione del Collegio.

5. Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di formazione e assicurare il regolare funzionamento delle lezioni, è consentito anche modificare l'articolazione dell'orario delle lezioni previo accordo tra docenti. Le variazioni orarie dovranno essere comunicate all'ufficio, autorizzate dal DS e non arrecare disfunzioni al servizio.
6. In caso di concorrenza di più richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, o il regolare svolgimento attività collegiali, nella individuazione dei docenti autorizzati a partecipare sarà data priorità ai docenti:
 - a. che devono completare attività di formazione iniziate nel precedente a.s.;
 - b. in relazione all'incarico che svolge all'interno dell'istituto;
 - c. del l'ambito disciplinare su cui verte il corso;
 - d. che presentano domanda per la prima volta;
 - e. neo-immessi in ruolo;
 - f. che non hanno svolto attività di aggiornamento/formazione nel precedente a.s.;
 - g. accordo tra i richiedenti o, in mancanza di accordo il successivo punto h;
 - h. criterio della rotazione;
 - i. solo in via residuale secondo l'ordine di presentazione della relativa richiesta.
7. Per iniziative di formazione organizzate dall'amministrazione alle quali sia necessario partecipare anche in rappresentanza della scuola, la scelta del docente che partecipa è operata dal Dirigente Scolastico, avuto riguardo anche all'incarico ricoperto dal docente nella scuola e alla tematica di interesse per la scuola stessa. Per la partecipazione ad altre attività di formazione su richiesta dei docenti l'autorizzazione è data dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri di cui al precedente punto 6 e di norma sino ad un massimo di tre docenti per giornata.
8. Il docente che partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione su richiesta dell'amministrazione, perché concernente tematiche strategiche per la scuola, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio (biglietto del treno o mezzi di linea) e di eventuali costi di iscrizione al corso.
9. Nel limite di cinque giorni per a. s., e ricorrendo i presupposti di cui al precedente art.1, possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano ad attività di formazione in qualità di formatore, esperto o animatore ad attività organizzate dai soggetti indicati dall'art. 2.
10. La partecipazione a iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come docente non sono cumulabili.
11. Nel caso in cui un docente presentasse richiesta di partecipazione a corsi di formazione, di cui al comma 2, da svolgersi in concomitanza a Consigli di classe o collegi docenti, verrà data priorità all'attività di formazione solo nel caso questa non sia in alcun modo prorogabile o comporti una penalizzazione del partecipante in termini di invalidità di tutto il percorso formativo.
12. Qualora il docente partecipi ad attività di formazione individuale per le quali non abbia chiesto autorizzazione o che non siano previste dal piano delle attività, nel caso coincidano con attività didattiche o collegiali, prevalgono queste ultime.

Personale ATA:

13. Premesso che il personale ATA è tenuto ad attività formative relative alla legge 81/08 e a quelle collegate ai processi di innovazione e in particolare che siano considerate funzionali agli adempimenti d'ufficio, ognuno per il rispettivo ambito di competenze, si definisce che:
14. Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, può partecipare a iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai soggetti indicati al precedente art. 16 comma 2.
15. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell'Istituto.
16. Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, in periodi di sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte.
17. Per il personale ATA, qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si adotta il criterio della rotazione, per la partecipazione a iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale.
18. Il personale ATA esonerato dal servizio, al rientro in sede dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione delle ore effettivamente svolte. Della frequenza del corso il DSGA terrà conto nell'assegnazione degli incarichi.
19. Sono previste attività di monitoraggio delle attività di formazione svolte dal personale.
20. Tenuto conto delle delibere degli organi collegiali secondo cui la formazione costituisce fattore prioritario per lo sviluppo professionale e quindi per garantire la qualità del processo insegnamento/apprendimento (art.6 DPR 275/99), può essere concesso, in via eccezionale, al personale che ne farà richiesta, senza che però ciò possa comportare aggravio di spesa o disfunzioni nel servizio scolastico, di usufruire di giorni di permesso anche oltre i 5 previsti dal CCNL.
21. Annualmente è approvato dagli organi collegiali il Piano di Formazione ed aggiornamento. Le attività previste dal piano e organizzate dalla scuola sono vincolanti ai fini della partecipazione per il personale al quale sono indirizzate.
22. In particolare la formazione relativa alla legge 81/08 è obbligatoria (Art. 20 del L.Lgs 81/2008 obblighi dei lavoratori comma 2: "I lavoratori devono in particolare ... h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro").
23. In particolare la formazione relativa alla privacy è obbligatoria. (art.39 del nuovo Regolamento Privacy).

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18- Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA.

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. Le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. La richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
 - c. Le entrate posticipate e le uscite anticipate siano comunque occasionali.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti :
 - a. L'orario di entrata di norma non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni
 - b. L'orario di uscita di norma non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Il personale ha diritto alla disconnessione inteso come diritto di non rispondere a telefonate ed e-mail al di fuori delle giornate e degli orari di apertura della scuola.
2. Il diritto alla disconnessione si applica in senso bidirezionale: dalla dirigenza al personale e viceversa e tra colleghi
3. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico o inviate tramite mail della scuola di norma entro l'orario di chiusura della scuola.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari di servizio del dipendente in caso di urgenza indifferibile.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Premessa

Le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'istituzione scolastica e tenuto conto che il contratto collettivo ha efficacia dopo il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti operante nell'Istituzione Scolastica.

Sui criteri generali per l'accesso al fondo di istituto si concorda sui seguenti obiettivi:

- Valorizzare e sviluppare le risorse umane operanti nella scuola
- Migliorare l'organizzazione complessiva dell'istituto
- Modificare positivamente il clima relazionale e promuovere il lavoro in gruppo affinché la scuola sia motivante e inclusiva per tutti gli alunni e per tutti gli operatori
- Sviluppare le attività di progetto e ricerca dei gruppi di lavoro
- Riconoscere i maggiori impegni individuali del personale responsabile di specifiche attività di interesse generale

Art. 20 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. Stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni precedenti
 - e. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell'Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro.
2. Le risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammontano complessivamente a 83.342,88 (Lordo dipendente) comprensive delle economie pari a 7.426,74 come appresso illustrato:

	Lordo dip.	economie	totali L.D.
Fondo per l'Istituzione scolastica	€ 44.143,53	€ -	€ 44.173,53
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 16/18)	€ 3.070,41	€ -	€ 3.070,41
Incarichi specifici personale ATA	€ 2.838,92	€ -	€ 2.838,92
Attività complementari di ed. fisica	€ 2.817,06	€ 3.039,72	€ 5.856,78
Ore di sostituzione docenti	€ 2.616,89	€ 1.393,25	€ 4.010,14
Progetti Area forte processo migratorio	€ 1.301,56	€ -	€ 1.301,56
PCTO	€ 8.108,93	€ 2.993,77	€ 11.102,70
Valorizzazione personale scolastico	€ 11.018,84	€ -	
	€ 75.916,44	€ 7.426,74	€ 83.342,88

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Nell'ambito dei fondi eventualmente erogati nell'ambito di bandi PON, le risorse destinate al personale saranno prioritariamente assegnate al personale interno qualificato a svolgere la mansione specifica richiesta (docente, A.A., A.T., C.S.) compatibilmente alla percentuale destinata dal bando alla mansione medesima.
3. Si conviene, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 2016-18, che le economie relative alle ore di sostituzione dei colleghi assenti e alle attività complementari di ed. fisica siano utilizzate per le attività dei docenti.

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. A tal fine il budget del fondo assegnato all'Istituzione Scolastica per l'A.S. 2021/2022, è pari a complessivi € 44.143,53 L.D. (58.578,46 L.S.) così calcolati :

FIS - Punto di erogazione	€ 1.921,54
FIS - Docenti + Ata	€ 23.989,04
FIS - Docenti	€ 18.232,95

3. Dal FIS di € 44.143,53 viene detratta la parte variabile dell'indennità di amministrazione spettante al DSGA , pari a € 4.661,01 che porta la somma da contrattare a euro 39.482,52; per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse, si conviene che venga ripartita nella misura del 80% docenti e 20% personale ATA.

Si avrà dunque

Personale docente (80%) : € 31.586,02

personale ATA (20%) : € 7.896,50

analoga distribuzione percentuale si stabilisce per la valorizzazione:

Valorizzazione Personale docente (80%) : € 8.815,07

Valorizzazione personale ATA (20%) : € 2.203,77

Pertanto:

Totale Personale Docente: € 44.834,06 (comprensivi del Fondo, della valorizzazione, delle economie delle attività complementari di ed. fisica e delle economie per la sostituzione dei colleghi assenti)

Totale personale ATA: € 10.100,27 (comprensivi del Fondo e della valorizzazione del personale)

All'interno del personale ATA la distribuzione è la seguente :

CS: 50%-AA 35%-AT 15%

Totali:

CS	€ 5.050,14
AA	€ 3.535,10
AT	€ 1.515,04

Per quanto riguarda i fondi del PCTO:

Il 15% della cifra complessiva € 11.102,70 (comprensiva delle economie) è destinata alle spese sostenute dagli studenti € 1.665,41

L'85% viene inserito nella proposta di contrattazione e finalizzato ai compensi al personale coinvolto nelle attività pari ad un totale di € 9.437,30; di questa 8.857,30 è destinato al personale docente; € 580,00 al personale ATA.

Le somme sono spese per attività di orientamento e docenza, tutor interni e referenti per l'alternanza, spese per il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo per l'impegno legato alla gestione dei percorsi di PCTO eccedenti l'orario di servizio, opportunamente documentati.

4. Eventuali somme impegnate, ma non utilizzate per la finalità programmata, possono essere ridistribuite per compensare altre attività le cui risorse siano risultate insufficienti e in secondo ordine confluiranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.
5. Per le attività da assegnare al personale ATA il Dirigente terrà conto delle indicazioni del DSGA al fine di individuare le effettive necessità.
6. I compensi previsti dal presente contratto vengono erogati in funzione del servizio annuo prestato.
7. Le risorse destinate all'attività del personale ATA vengono utilizzate differenziando le figure professionali operanti nell'istituto e sono impegnate nel rispetto delle necessità derivanti dal piano dell'offerta formativa.
8. Per attivare il procedimento di liquidazione, l'interessato deve presentare l'elenco circostanziato delle attività svolte.

Art. 24 – Ripartizione personale docente

1. Ai sensi dell'art.88 del CCNL e visti il Piano Annuale delle attività e il PTOF, il fondo d'Istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. Attività aggiuntive di insegnamento (lett. b): 270 h € 10.200,00
 - b. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (lett. d) (coordinatori di classe, segretari, coordinatori area disciplinare, responsabili di laboratorio, coordinatori Ed. Civica) : 1159 h € 20.282,50
 - c. Collaboratori del Dirigente (lett. f) : 180 h € 3.150,00
 - d. Compensi per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto (lett. k): 640 h € 11.200,00

Totale € 44.832,50

Art. 25 – Compensi per le funzioni strumentali

1. Sono state determinate sulla base di quanto deliberato da Collegio Docenti e delle necessità del PTOF. La quantificazione economica è stata determinata sulla base di quanto comunicato dal MIUR
2. Sono state individuate n°5 Funzioni strumentali e il riconoscimento economico è determinato in base a :
 - a. Finanziamenti pervenuti a tale scopo
 - b. Bisogni emergenti da ritenersi prioritari, a cui rispondere in termini di efficienza, efficacia ed economicità
 - c. Disponibilità del personale ad assumersi gli oneri aggiuntivi che ne derivano
3. Si concorda di ripartire il compenso per le funzioni strumentali in base alla complessità della funzione come da seguente tabella:

	ore	compensi
Orientamento in	50	€ 875,00
PTOF	20	€ 350,00
Sito	55	€ 962,50
Sostegno agli studenti	20	€ 350,00
Inclusione	30	€ 525,50
	175	€ 3.062,50
a disposizione		€ 3.070,41

Art. 26 – Attività complementari di ed. fisica

1. Le risorse per la pratica sportiva, che ammontano a € 2.817,06 verranno distribuite ai docenti di ed. fisica che effettuano le attività connesse, previa costituzione del Gruppo Sportivo e dopo rendicontazione delle attività effettuate, con un compenso orario pari a 1/78 del trattamento in godimento aumentato del 10%

Art. 27 - Finanziamento per Progetti relativi alle Aree a rischio e a forte tasso migratorio

1. Le risorse, che ammontano a € 1.301,56, verranno destinate ad attività didattiche di recupero per studenti non italofoni.

Art. 28 – Compensi per attività PCTO

1. Sono messi a disposizione della contrattazione per il personale docente risorse pari a € 8.857,30 che sono ripartite secondo i seguenti criteri:

	ore	Totali
Referente	88	€ 1.400,00
tutor classi terze	12	€ 1.890,00
tutor classi quarte	12	€ 1.890,00
tutor classi quinte	12	€ 1.890,00
Corsi orientativi in preparazione ai Test	40 I +20 NI	€ 1.750,00

Art. 29 – Criteri generali per la valorizzazione del personale

1. Le risorse finanziarie per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2021/2022 corrispondono a € 8.815,07 che saranno erogati all'interno della ripartizione di cui all'art.24
2. Le risorse finanziarie per la valorizzazione del merito del personale ATA per l'a.s. 2021/2022 corrispondono a € 2.203,77 che saranno erogati all'interno della ripartizione di cui all'art.30

Art. 30 – Utilizzo FIS e MOF personale ATA

1. Ai sensi dell'art. 88 del CCNL e visti il Piano Annuale delle attività del personale ATA per l'a.s. 2021/2022 il fondo d'Istituto al personale ATA è ripartito come segue:

COLLABORATORI SCOLASTICI

- a. Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio (Lett. e): (100 h) € 1.250,00
 - b. Intensificazione del carico di lavoro (Lett.e): (120 h) € 1.500,00
 - c. Compensi per attività deliberata nel POF (Lettera k): (224 h) € 2.800,00
- (Scuole Aperte, Flessibilità oraria, Pulizia straordinaria...)

Totale (444 h) € 5.500,00

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- a. Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio (Lett. e): (50 h) € 725,00
b. Intensificazione del carico di lavoro (Lett.e): (50 h) € 725,00
c. Compensi per attività deliberata nel PTOF (Lettera k) (108 h) € 1.566,00
(progetti in rete, flessibilità...)

Totale (208 h) € 3.016,00

ASSISTENTI TECNICI

- a. Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio (Lett. e): (30 h) € 435,00
b. Intensificazione del carico di lavoro (Lett.e): (30 h) € 435,00
c. Compensi per attività deliberata nel PTOF (Lettera k) (44 h) € 638,00

Totale (104 h) € 1.508,00

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio

3. Le risorse disponibili, pari a € 2.838,92 L.D. per compensare gli incarichi specifici sono destinate come di seguito indicato

		totale
Collaboratori scolastici (4 persone)	Piccola manutenzione Collaborazione con la segreteria -Sede staccata Pronto soccorso Covid Totale 60 h	€ 750,00
Assistenti amministrativi (7 persone)	Ricognizione ed inventario Procedure Covid Sostituzione DSGA Formazione del personale e degli studenti Implementazione nuove tecnologie Totale 143 h	€ 2.073,50

Art. 32 – Utilizzo fondi per PCTO per il personale ATA

Le risorse sono così utilizzate:

Assistenti amministrativi: (40 h) € 580,00

Art. 33 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 34 – Fondi Europei PON ed altri eventuali progetti

1. I corrispettivi verranno corrisposti solo relativamente ai moduli effettivamente attivati e nella misura dei finanziamenti effettivamente trasferiti all'Istituto, previa rendicontazione delle ore effettivamente lavorate (time sheet)

Art. 35 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Ai fini della corresponsione del compenso, la disponibilità dovrà essere garantita fino al termine delle lezioni (docenti) o del periodo di contratto (ATA). Il personale a contratto determinato deve aver prestato un periodo di servizio continuativo superiore ai 30 gg.
2. Le indennità e i compensi al personale docente ed ATA sono corrisposti, previa adeguata verifica dei risultati ottenuti; il meccanismo di verifica delle attività aggiuntive svolte, quale condizione obbligatoria per procedere alla liquidazione a consuntivo di quanto spettante, sarà regolato, per il personale docente dalla presentazione della scheda finale di progetto corredata di tutta la documentazione utile (es. fogli firma, relazione del referente del progetto) e per il personale ATA da una sintetica relazione di fine attività da parte del DSGA, che seguirà i seguenti parametri:
 - a. obiettivi
 - b. finalità
 - c. risultati conseguiti

Art. 36 – Riduzione

In caso di assenze superiori ai 15 giorni i compensi saranno ridotti proporzionalmente. Nel novero dei 15 giorni non si conteggiano le assenze dovute a:

- ferie
- permessi per particolari motivi (sindacali – donazioni AVIS – lutto – studio – impegni civili)
- per le attività la cui esecuzione può essere dimostrata la detrazione non viene applicata;
- in caso non si raggiunga il risultato atteso, il compenso sarà ridotto in base al lavoro effettivamente svolto; il compenso verrà liquidato per intero, in parte o non verrà liquidato a consuntivo dell'attività svolta, sulla base delle verifiche effettuate dal DSGA.

Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA saranno corrisposti prevalentemente in

1. modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare a termine delle attività; la riduzione del compenso avviene in via proporzionale in caso di assenza, per

qualsiasi motivo escluse le ferie, oltre i 30 gg. nell'arco dell'anno scolastico della durata dell'intero periodo di servizio.

2. In modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate all'interno dell'Istituzione Scolastica per attività di recupero; il computo sarà effettuato sulla base dei registri attività firmati la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività. Il riconoscimento del compenso avverrà su presentazione di una relazione finale sul raggiungimento e la verifica degli obiettivi conseguiti.
3. Variazioni della situazione
 - a. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti su progetti specifici diversi da quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione.
 - b. Nel caso in cui fosse necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre a quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa previsti attraverso il criterio del ricalcolo proporzionale

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 37 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 38 - Il rappresentante del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lsg 81/2008.

Art. 39 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incarichi dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incarichi dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. Per la sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetti al primo soccorso
 - addetti al primo intervento fiamma
 - addetti all'emergenza
4. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

5. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art.40 - Informazione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il D.S. direttamente, o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di informazione, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo delegato il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione, e il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per sicurezza.
2. Nel corso della riunione il D. S. o il suo delegato informano i partecipanti sul documento di valutazione del rischio.
3. Della riunione è redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

Art. 41 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili possono essere realizzate ulteriori attività di informazione e formazione e nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.L.vo 9/4/2008, n. 81.
3. L'attività di cui al presente comma si svolge durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del lavoratore.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 – Clausole di salvaguardia

1. La presente ipotesi di contrattazione avviene sulla scorta della nota MIUR: Prot. n. 23072 del 30/09/2020; qualora, per qualsiasi ragione, venissero assegnate all'istituto risorse inferiori rispetto a quelle soprachiamate e utilizzate nell'intesa, i compensi previsti dalla presente ipotesi di contrattazione saranno proporzionalmente ridotti, con esclusione dell'indennità di amministrazione e di quella del sostituto perché calcolate in base a parametri contrattuali che prescindono dal budget assegnato.
2. Qualora sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48. Comma 3 del D.lsg.165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino maggiori oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono già state svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
4. Le parti firmatarie s'impegnano ad incontrarsi per procedere ad un aggiornamento del presente accordo in caso di significative variazioni delle risorse preventive; lo stesso avverrà in caso di modifiche/integrazioni al PTOF e al Piano Annuale del Personale ATA che comporti significative variazioni nell'assegnazione degli incarichi.

Art. 44 – Certificazione compatibilità finanziaria

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti per il previsto parere, corredata dalla Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, entrambe redatte secondo quanto previsto dalla circolare n. 25 del MEF del 19/07/12.

Dopo la certificazione dei revisori, Il contratto, a seguito della sottoscrizione definitiva, viene inserito all'Albo on-line del sito web d'Istituto www.liceoaselli.edu.it, nonché trasmesso alle agenzie ARAN e CNEL, ai sensi dell' art. 40 bis, comma 5 del D.Lgsvo 165/2001, mediante la procedura unificata di trasmissione, come chiarito dalla Convenzione Inter-istituzionale di cui alla nota prot. ARAN n. 21279 del 08/09/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, 27/05/2022

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Alberto Ferrari _____

PER LA PARTE SINDACALE

RSU (CGIL) _____

(UIL) _____

(SNALS) _____